

Approvazione Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (D.M. n. 797 del 16/10/2002)

VISTO il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine - UNIRE- con sede in Roma;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 di riordino dell' UNIRE, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 7, primo comma, che prevede l'incorporazione degli Enti tecnici nell'UNIRE e il relativo subentro di quest'ultima nelle funzioni già riservate ai predetti Enti;

CONSIDERATO che, in conseguenza della predetta incorporazione, si rende necessario predisporre una nuova disciplina in tema di controllo delle sostanze proibite, la quale sia il più possibile uniforme per tutt e le attività ippiche facenti capo all'Ente;

VISTO l'art. 2, primo comma, del menzionato decreto legislativo n.449/99 che attribuisce all'UNIRE anche il compito di concorrere alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;

CONSIDERATO che si rende necessario recepire le linee guida -in tema di controllo delle sopra indicate sostanze - proibite- stabilite in sede europea e contenute nei documenti della Federation Internationale des Autorités Hippiques -F.I.A.H.-;

VISTO il DPCM del 23 luglio 2001 con il quale l'UNIRE è stata sottoposta a gestione commissariale;

VISTO il DPCM del 28 giugno 2002 con il quale la gestione commissariale dell'UNIRE è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 2002;

VISTA la delibera n. 161 del 22 gennaio 2002 con la quale il Commissario straordinario ha adottato il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite";

VISTA la successiva delibera commissariale n. 332 in data 6 agosto 2002, con la quale, facendo proprie le osservazioni formulate dal Ministero, sono state apportate modificazioni e integrazioni al predetto Regolamento;

RITENUTA la necessità di approvare il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" che fa parte integrante del presente decreto;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" deliberato dal Commissario straordinario dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE con i provvedimenti indicati in premessa.

Firmato: Il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali
Gianni Alemanno

Delibera del Commissario (N. 332 in data 6/8/2002)

**Modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione n° 161 del 22 gennaio 2002
concernente il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.**

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTO: il D.P.C.M. del 28 giugno 2002 con il quale è stato prorogato il Commissariamento dell'U.N.I R.E. fino alla data del 31 dicembre 2002;

VISTA la Delibera del Commissario n°161, del 22 gennaio 2002 con la quale è stato adottato il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, ai sensi dell'art.2, primo comma e dell'art.7 secondo comma del D.L.vo 29 ottobre 1999 n° 449;

PRESO ATTO delle osservazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sul testo adottato con la predetta Delibera, pervenute in data 18 aprile 2002, con nota del Direttore Generale per i servizi e gli affari generali;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla bozza che ha recepito le osservazioni di cui sopra, espresso dal Direttore della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, con nota prot. n° 22534 del 2 agosto 2002;

RITENUTO pertanto di fare proprie le suddette osservazioni del Ministero delle Politiche Agricole, al testo del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;

DELIBERA

La propria deliberazione n°161 del 22 gennaio 2002 è parzialmente modificata ed integrata nelle parti oggetto delle osservazioni ministeriali di cui in premessa, così come si evince dal testo regolamentare allegato al presente atto e che ne forma parte integrante. La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per la necessaria approvazione.

Firmato: Il Commissario
Avv. Riccardo Andriani

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Tutti i cavalli che partecipano ad eventi o competizioni gestiti dall'U.N.I.R.E., nonché quelli dichiarati o risultanti in allenamento, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Nozione

È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita, di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa.

È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell'organismo di un cavallo dichiarato o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria. In ogni caso, è proibita la presenza nell'organismo di un cavallo, dichiarato o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita. Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato.

Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d'isolamento, nei recinti d'insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell'Ente. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura, anche se autorizzato dal Veterinario Responsabile, è escluso dalla corsa.

ARTICOLO 3

Veterinario Responsabile

Il Veterinario Responsabile è il veterinario incaricato dall'Ente a sovrintendere alle attività necessarie all'identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate e, negli altri luoghi ed occasioni determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ARTICOLO 4

Doveri dell'allenatore

È onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività.

L'allenatore deve conservare, in apposito raccoglitore, copia della prescrizione veterinaria, numerata e datata, riportante il nome del cavallo, il suo numero di registrazione nel libro genealogico di razza, il tipo e la quantità del medicinale somministrato, la sua posologia, la data d'inizio e fine del trattamento e i tempi di sospensione del farmaco ai fini dell'evento agonistico.

ARTICOLO 5

Obblighi delle Società

È fatto obbligo alle Società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate di interdire l'ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.

Le Società riconosciute, inoltre, secondo le direttive emanate dall'UNIRE, sono tenute a predisporre recinti per l'isolamento dei cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni, delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle Società medesime.

L'inottemperanza ai predetti obblighi comporta l'applicazione della sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 5000,00, salva la possibilità di disporre la sospensione dell'attività dell'ippodromo in caso di inosservanze reiterate o di natura permanente.

ARTICOLO 6

Competenze - Scelta dei cavalli

Il Veterinario Responsabile, sia durante le giornate di corse sia in allenamento, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale secondo le disposizioni emanate dall'Ente.

I cavalli da sottoporre a controllo sono individuati dal Veterinario Responsabile secondo il disciplinare apposito emanato dall'U.N.I.R.E. Egli deve, qualora ne ravvisi l'opportunità o le Giurie o Commissari lo dispongano effettuare controlli su qualsiasi cavallo dichiarato partente od in allenamento.

I prelievi possono essere disposti anche su cavalli ritirati dopo la dichiarazione dei partenti.

Durante la giornata di corse, il Veterinario Responsabile deve essere prontamente informato dell'incidente che eventualmente accade in pista e nel quale un cavallo rimane infortunato o decede. Tale cavallo può essere sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; il Veterinario Responsabile deve, comunque, redigere una dettagliata relazione su tale incidente.

Il Veterinario Responsabile nell'esplicare le proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di altri Veterinari (Veterinario Coadiutore), e di Funzionari incaricati dall'Ente (Funzionario Coadiutore), che applicano quanto da lui indicato.

ARTICOLO 7

Tipo e modalità di prelievo

Il Veterinario Responsabile, previo accertamento dell'identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l'utilizzo di materiali e

mezzi messi a disposizione dall'UN.I.R.E.

Alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario Responsabile, può presenziare l'Ispettore antidoping o altro soggetto incaricato dall'U.N.I.R.E., ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l'allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di delega scritta, o colui che ha in consegna il cavallo.

Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo, il proprietario e l'allenatore devono considerarsi avvisati e non necessitano di una specifica convocazione, mentre negli altri casi, il Veterinario responsabile provvederà a dare avviso al proprietario e/o all'allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato. Il Veterinario Responsabile dovrà procedere all'identificazione della persona che riceve l'avviso.

In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale di prelievo, si procede ugualmente all'effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.

I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d'insellaggio, presso i recinti d'isolamento e presso la scuderia o centro d'allenamento o altro luogo dove sono alloggiati i cavalli.

ARTICOLO 8

Modalità di confezionamento dei campioni

Il campione prelevato è diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l'altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.) di cui all'allegato nel La parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Veterinario Responsabile nell'apposito contenitore che viene poi chiuso e sigillato e sul quale viene apposta una etichetta riportante il sesso e l'età del cavallo. L'Ispettore antidoping appone sul contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo sottoposto al prelievo. L'Ispettore successivamente pone il contenitore in una borsa termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere posta in altro contenitore per il trasporto.

La parte del campione destinata alle seconde analisi viene anch'essa inserita dal Veterinario Responsabile nell'apposito contenitore sul quale viene apposta una etichetta riportante il nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il prelievo.

Il contenitore viene chiuso e sigillato ed è facoltà degli interessati di apporvi firme.

L'Ispettore antidoping introduce il contenitore unitamente ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.

Il Veterinario Responsabile alla fine delle operazioni di controllo provvederà senza ritardo alla spedizione dei campioni secondo le disposizioni emanate dall'Ente.

ARTICOLO 9

Moduli e verbali

L'Ispettore antidoping ed il Veterinario Responsabile ciascuno per quanto di sua competenza provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore dal Veterinario Responsabile e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta ai sensi dell'articolo 8 nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La

seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto sul contenitore di prima analisi e, infine, spedita al dirigente U.N.I.R.E. incaricato.

Il Veterinario Responsabile compila il modulo veterinario qualora ne ravvisi l'opportunità, in funzione dello stato clinico del cavallo. In tal caso l'Ispettore antidoping appone il codice del cavallo e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato alle prime analisi.

Qualora all'atto del prelievo sia stata già fissata la data per l'esecuzione della seconda analisi, l'Ispettore compila apposita comunicazione da consegnare al proprietario o all'allenatore o al delegato o al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta.

In caso di mancata firma e mancato ritiro della comunicazione, questi si riterranno comunque avvisati della data d'analisi del campione, perché la stessa sarà affissa presso la segreteria della Società di Corse.

Al termine d'ogni giornata di corse, l'Ispettore antidoping compila i moduli riepilogativi forniti dall'Ente, da inoltrare senza indugio al laboratorio antidoping ed all'Ente.

ARTICOLO 10

Comunicazioni

In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell'approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può richiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

L'Ente sospende il pagamento dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario e l'allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all'apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall'U.N.I.R.E.

Nel caso in cui le Prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il dirigente U.N.I.R.E. incaricato, entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre che si proceda all'esame del campione di Seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.

Le comunicazioni ai proprietari e agli allenatori, previste dal presente articolo si reputano conosciute nel momento in cui risultano pervenute, all'indirizzo da loro indicato per la concessione o rinnovo dell'autorizzazione a far correre o ad allenare.

Per i proprietari e allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.

Il preavviso di almeno tre giorni liberi, non è necessario nel caso in cui la data della seconda analisi sia stata comunicata al momento del prelievo.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma.

In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Ente ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che acquisisce il parere della Commissione Scientifica.

L'eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Dirigente incaricato unitamente all'esito dell'analisi effettuata.

ARTICOLO 11

Provvedimenti disciplinari

Qualora la positività del campione biologico si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, il Giudice, su richiesta del Procuratore alla Disciplina può disporre, in via cautelare, l'immediato allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse per un periodo da 4 mesi a 12 mesi.

La comunicazione dell'allontanamento è effettuata anche per mezzo di telegramma all'allenatore, al proprietario del cavallo ed alle Società di Corse.

La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai controlli antidoping, accertata in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'Ente, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da Euro 500,00 a Euro 6.000,00 oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolita o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.

Tutte le sanzioni di cui ai precedenti comma sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'UNIRE.

L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.

Nel caso in cui il cavallo, accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario e/o allenatore e l'allenatore o proprietario abbia fornito tutti gli elementi utili all'individuazione della causa di positività, nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.

ARTICOLO 12

Obbligo di collaborazione

L'allenatore è tenuto a provvedere, anche con l'aiuto del personale di scuderia, a tutte le incombenze necessarie affinché i prelievi possano essere regolarmente effettuati.

L'allenatore, che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell'effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni, è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00; e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito agli organi di giustizia sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione della qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da Euro 1500,00 a Euro 3000,00.

Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di controlli in allenamento, il cavallo oggetto di

controllo è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi precedenti. Gli operatori ippici che nutrono sospetti relativamente a pratiche illecite, effettuate su cavalli di loro proprietà o a loro affidati, debbono farne immediata denuncia ai Commissari od alla Giuria o all'Ente, procedendo al ritiro degli stessi dalla corsa in cui siano eventualmente partenti; in tali casi il Veterinario Responsabile procede al prelievo dei campioni biologici ritenuti utili da sottoporre al controllo ed il caso viene deferito agli Organi di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 13

Controlli alle aste pubbliche

L'Ente può disporre controlli sui cavalli presentati ad un'Asta pubblica in Italia, secondo le disposizioni e con le conseguenze stabilite dall'articolo 11, oltre quanto fissato dal Regolamento specifico pubblicato dal soggetto che organizza l'Asta pubblica.

ARTICOLO 14

Pubblicità delle decisioni

A tutte le decisioni prese dagli Organi di Giustizia in forza al presente regolamento dovrà essere assicurata idonea pubblicità.

ARTICOLO 15

Commissione scientifica

La Commissione Scientifica è composta da un Veterinario designato dall'Ente, un Veterinario proposto dalle Associazioni rappresentative delle Categorie dei proprietari ed allenatori, un Professore Universitario di chimica analitica, un Professore Universitario di farmacologia veterinaria, un Professore Universitario di patologia, biochimica e fisiologia veterinaria, nominati dal Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E..

I membri della Commissione, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora le Associazioni di categoria non designino unanimemente l'esperto di cui al comma uno, questi sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.R.E., eventualmente tra quelli indicati dalle stesse categorie.

La Commissione esamina ogni caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli Organi Disciplinari.

La Commissione Scientifica esprime il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie eventualmente certificate da un Veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della molecola sul mercato legale o illegale.

La Commissione Scientifica svolge, inoltre, attività consultiva e propositiva in materia antidoping.

Ai fini della farmacovigilanza, individua le molecole vietate dalla Legge ed invia ai competenti uffici del Ministero della sanità i dossier relativi ai casi di doping accertati.

ARTICOLO 16

Norme di coordinamento e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'U.N.I.R.E. ed è applicabile ai prelievi effettuati dalla medesima data.

Da tale data sono abrogate tutte le norme riferite al doping e alle relative sanzioni disciplinari, contenute nei Regolamenti degli Enti incorporati nell'U.N.I.R.E., ai sensi del decreto legislativo del 29/10/1999, n. 449, concernente il "riordino" dell'U.N.I.R.E. a norma dell'articolo 11, della Legge 15.03.97, n. 59.

Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti nei rispetto delle normative antecedentemente vigenti e riferibili a prelievi effettuati entro la data di entrata in vigore del Regolamento i cui procedimenti disciplinari saranno conclusi con l'applicazioni delle predette normative.

Ai fini degli aggravamenti previsti dall'Articolo 11, non si tiene conto delle condanne per doping riportate ai sensi della normativa precedentemente applicabile.

Non rientrano nella presente disciplina tutte le situazioni irrevocabilmente definite in base a decadenza, prescrizione e giudicato amministrativo.

Fanno parte integrante del presente regolamento:

- allegato 1 – lista delle sostanze proibite
- allegato 2 – elenco delle sostanze la cui presenza non è considerata proibita nei limiti indicati.
- allegato 3 – Art. 6 della Conferenza delle Autorità Ippiche.

L' elenco delle sostanze proibite è l'accoglimento di quanto indicato dall'articolo 6 della Conferenza delle Autorità ippiche.

La classe "sostanze Citotossiche" comprende principalmente, ma non solo, le sostanze ad azione antitumorale.

LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE

Allegato 1

- Sostanze che agiscono sul sistema nervoso
- Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare
- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio
- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo
- Sostanze che agiscono sul sistema urinario
- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo
- Sostanze che agiscono sul sistema muscolare - scheletrico
- Sostanze che agiscono sul sistema emolinfatiche e sulla circolazione sanguigna
- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati
- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici.
- Agenti mascheranti

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi incluse nella “Lista” di cui sopra:

- Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie
- Sostanze citotossiche
- Antistaminici
- Diuretici
- Anestetici locali
- Rilassanti muscolari
- Stimolanti respiratori
- Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi
- Sostanze che modificano la coagulazione del sangue

**ELENCO DELLE SOSTANZE LA CUI PRESENZA
NEI LIMITI (PROPORZIONI) SOTTOINDICATI
NON E' CONSIDERATA PROIBITA**

Allegato 2

Arsenico:

0,3 microgrammi/ml nell'urina

Acido salicilico:

750 microgrammi/ml nell'urina oppure

6,5 microgrammi/ml nel plasma

Estanediolo nei maschi

(ad eccezione dei castroni)

rapporto = 1 (forma libera e coniugata) tra 5 estrane
-3 β , 17 -diol e 5 (10)-estrene-3 β , 17 diol nell'urina

Teobromina:

2 microgrammi/ml nell'urina

Idrocortisone:

1 microgrammo/ml nell'urina

Dimetil Solfossido (DMSO):

15 microgrammi/ml nell'urina oppure

1 microgrammo/ml nel plasma

Diossido di Carbonio (TCO₂):

37 millimole per litro nel plasma

Testosterone (castroni):

0,02 microgrammi/ml (forma libera e coniugata)
nell'urina

Testosterone

(puledre e femmine tranne le gestanti):

0,055 microgrammi/ml (forma libera e coniugata)
nell'urina

Methoxytyramina:*

*4 microgrammi/ml di 3-methoxytyramina (forma
libera e coniugata) nell'urina*

ART.6 – SOSTANZE PROIBITE

Obiettivo

1. *L'obiettivo del presente articolo è quello di proteggere l'integrità delle corse, con tutti i vantaggi che ciò comporta, quali figurano nell'introduzione all'Accordo Internazionale, tramite il controllo dell'uso di sostanze capaci di avvantaggiare o svantaggiare un cavallo in corsa, contrariamente alle proprie capacità.*

Prelievi

2. *Al fine di stabilire se una sostanza proibita è presente, dai prelievi sono effettuati a cavalli che hanno partecipato ad una corsa. In conformità a quanto previsto dai propri regolamenti delle corse, le Autorità Ippiche possono anche effettuare dei prelievi in qualunque altro momento. Per "prelievo" si intende prelievo di una qualunque parte del cavallo o di un elemento a contatto con qualunque parte del cavallo.*
3. *Il campione prelevato, che dispone di una catena di sicurezza che offre tutte le garanzie, è suddivisa in due parti: un campione A e un campione B. Se il campione A viene dichiarato contenente una e più sostanze proibite, il campione B può essere sottoposto ad analisi per confermare la presenza di quella o quelle sostanze sia sistematicamente, sia facoltativamente, su richiesta dell'allenatore o del proprietario.*
4. *Quando un'autorità ippica rileva le presenze di una o più di una sostanza proibita in un campione prelevato ad un cavallo iscritto o che abbia partecipato ad una corsa retta dalla stessa autorità ma allenato all'estero, l'autorità del Paese dove è allenato il cavallo deve essere informata e fornire su richiesta aiuto e collaborazione.*

Sanzioni

5. *Il cavallo è sempre squalificato se il campione prelevato dopo la corsa contiene una sostanza proibita. L'allenatore del cavallo viene punito, salvo nei casi in cui ha assolto i suoi obblighi in modo irreprensibile, come sotto descritto.*
6. *Quando un campione prelevato ad un cavallo, in qualunque altro momento, contiene una sostanza proibita, le autorità ippiche possono nell'ambito dei propri regolamenti imporre una sanzione al cavallo, all'allenatore, al proprietario o a qualunque altro soggetto.*

Responsabilità dell'allenatore

7. *L'Allenatore è sempre responsabile:*

- ☐ *Dell'alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e della sicurezza dei cavalli a lui affidati.*
- ☐ *Deve prendere ogni precauzione utile per i suoi cavalli atta ad evitare qualunque contatto con delle sostanze proibite, come definite nel regolamento delle corse.*
- ☐ *Deve tenersi informato sulle conseguenze delle terapie applicate ai suoi cavalli.*
- ☐

Norme applicabili al giorno della corsa

8. *Salvo i Veterinari autorizzati dai Commissari o dall'autorità ippica, nessuno può introdurre nelle scuderie dell'ippodromo, nel giorno delle corse, una sostanza proibita o qualunque mezzo di somministrazione di tale sostanza.*
9. *Dopo la partecipazione di un cavallo ad una corsa e prima che sia libero dagli obblighi di prelievo dopo-corsa, nessun trattamento contenente delle sostanze proibite è consentito senza autorizzazione ufficiale.*

Sostanze Proibite

10. *Sono proibite le sostanze seguenti:*

- ☐ *Sostanze capaci di agire in qualunque momento su uno o più sistemi corporei dei mammiferi sotto-elencati:*

sistema nervoso

sistema cardio-vascolare

sistema respiratorio

sistema digestivo

sistema urinario

sistema riproduttivo

sistema muscolo-scheletrico

circolazione sanguigna

sistema immunitario, ad eccezione delle sostanze presenti nei vaccini autorizzati contro le malattie infettive

sistema endocrino

- *secrezioni endocrine e loro omologhi sintetici*
- *Agenti mascheranti.*

11. *Per rilevamento di una sostanza proibita, si intende il rilevamento della presenza della sostanza stessa o di un metabolita di tale sostanza o di un isomero di tale sostanza o di un isomero del metabolita. Il rilevamento di un indicatore scientifico provante che c'è stata somministrazione o esposizione ad una sostanza proibita è equivalente al rilevamento di tale sostanza.*
12. *Per fornire un aiuto agli allenatori e ai loro consulenti veterinari, le autorità ippiche possono includere nei propri regolamenti degli esempi di sostanze proibite.*
13. *Per assistere le commissioni disciplinari, le autorità ippiche possono fornire una classificazione delle sostanze proibite.*

Soglie

14. *Delle soglie possono essere adottate unicamente per:*
- *Le sostanze endogene nel cavallo*
 - *Le sostanze presenti naturalmente nelle piante abitualmente mangiate dal cavallo al prato o raccolte come foraggio per cavalli*
 - *Le sostanze ritrovate nell'alimentazione del cavallo la cui presenza risulta dalla contaminazione durante la cultura, il trattamento o la trasformazione, l'imballaggio o il trasporto.*
15. *Dette soglie vengono raccomandate dal Consiglio Consultivo per il controllo antidoping della Federazione, previa consultazione con gli analisti e veterinari ufficiali dei Paesi firmatari e approvazione della Federazione stessa.*
16. *Le sostanze presenti in concentrazioni inferiori alle soglie seguenti non danno luogo a procedimenti disciplinari:*

<u>Sostanze</u>	<u>Soglie</u>
• <i>Acido salicilico</i>	- <i>750 microgrammi per ml nell'urina</i> - <i>6,5 microgrammi per ml nel plasma</i>
• <i>Arsenico</i>	- <i>0,3 microgrammi d'arsenico totale per ml di Urina</i>
• <i>Boldenone</i>	- <i>0,015 microgrammi di boldenone libero e coniugato per ml nell'urina dei maschi interi (esclusi i castroni)</i>

- *Diossido di carbonio libero* - 37 millimole per litro di plasma
- *Dimetisolfossido* - 15 microgrammi per ml nell'urina
- 1 microgrammo per ml. nel plasma
- *Estraniedolo nei cavalli interi*
(esclusi i castroni) - la massa libera e coniugata di 5 -estrane- 3/ , 17 -diol
fratto la massa libera e coniugata di 5(10)-estrane-3/ ,
17 -diol nell'urina di cavalli interi (esclusi i castroni)
alla percentuale di 1.
- *Idrocortisone* - 1 microgrammo per ml nell'urina
- *Metoxitiramina* - 4 microgrammi di 3 – metoxitiramina in
forma libera e coniugata per ml nell'urina
- *Testosterone* - 0,02 microgrammi per ml nell'urina in forma
libera e coniugata per i castroni o
- 0,055 microgrammi di testosterone in forma libera e
coniugata per ml di urina per le puledre e le cavalle
(non gravide)
- *Teobromina* - 2 microgrammi per ml nell'urina

N.B. La sostanza coniugata è la sostanza che può essere liberata dai coniugati.

17. In occasione del rilevamento di una sostanza proibita di natura endogena, l'autorità ippica può decidere, sia d'ufficio che su richiesta dell'allenatore o del proprietario, di procedere a qualunque esame complementare ulteriore.

Laboratori

18. *L'obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori:*

- *Siano accreditati confermamente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni Generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di Accreditazione e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”*
- *Applichino le disposizioni della “Guida per il rilevamento delle sostanze proibite” (Parte B dell’ILAC-G 7)*
- *Rispettino le “Specifiche di Rendimento della Federazione delle Autorità Ippiche” (Allegato 4)*
- *Partecipino ai test fra laboratori (comma 5.9/(b) della Guida ISO/IEC 17025 : 1999).*

19. *Allo scopo di evitare delle infrazioni, le autorità ippiche possono eventualmente:*

- *Divulgare dei tempi di sospensione*
- *Preavvisare nel caso di messa a punto di nuovi test o di test modificati*
- *Fornire un servizio di analisi di individuazione di sostanze proibite nei prelievi a cavalli iscritti, su indicazione dell’allenatore*

DISCIPLINARE

I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DEI VETERINARI E DEGLI ISPETTORI INCARICATI DALL'U.N.I.R.E.

PRESSO GLI IPPODROMI

**(Allegato alla Deliberazione C. G. n. 36 del 4.4.2003,
modificato con Deliberazione C.G. n. 69 del 30.6.2003)**

VETERINARIO RESPONSABILE

Il Veterinario Responsabile deve recarsi negli ippodromi per i quali è stato incaricato dall'Ente. In caso d'impossibilità ad assolvere tali incarichi, il Veterinario Responsabile deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, il Veterinario Responsabile deve premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via FAX, all'Ente.

Il Veterinario Responsabile deve essere presente in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e in ogni caso dopo avere terminato le operazioni di controllo sulle sostanze proibite. Per i dettagli sui prelievi e relativo confezionamento dei campioni, si rimanda al disciplinare sui prelievi.

Il Veterinario Responsabile deve rapportarsi con il personale indicato dalle Società di Corse, per ritirare tutta la documentazione identificativa e sanitaria relativa ai cavalli partecipanti alla giornata di corse e per avere accesso ai locali che le stesse società devono allestire ed attrezzare in modo idoneo allo svolgimento delle mansioni da espletare.

Il Veterinario Responsabile deve rapportarsi con la Giuria/Commissari, al fine di collaborare secondo le proprie responsabilità e competenze, al controllo delle corse.

Le Giurie/Commissari devono acquisire in forma scritta il parere obbligatorio, anche se non vincolante, del Veterinario Responsabile, prima dell'adozione di provvedimenti riguardanti le seguenti materie:

- Certificazioni vaccinali dei cavalli
- Controlli identificativi dei cavalli
- Ritiri sul campo per motivi sanitari
- Omessa collaborazione degli operatori nelle aree riservate (Recinto riservato, Area di prelievo e tondino) per tutte le materie in ambito veterinario
- Mancata collaborazione da parte della Società di Corse
- Detenzione nelle stesse aree riservate di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (farmaci, aghi, sonde, ecc.)
- Tutela del benessere animale
- Incidenti in pista e luoghi pubblici nella giornata di corse

Il Veterinario Responsabile nell'espletamento delle sue funzioni è affiancato dal Veterinario Coadiutore e dagli Ispettori Antidoping, ai quali può delegare alcuni dei suoi compiti.

Per le corse al galoppo negli ippodromi definiti "autorizzati" in base al Regolamento delle Corse, in cui sono programmate corse in cui non vi sia accettazione delle scommesse, viene incaricato un solo Veterinario (Responsabile o Coadiutore) ed un solo Ispettore Antidoping.

Il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da questi incaricato, può sottoporre a visita identificativa qualsiasi cavallo partente durante la giornata di corse. La visita identificativa può essere effettuata anche dopo la corsa (Cavallo vincitore e cavalli piazzati).

Qualora, nel Trotto, non fosse possibile identificare la totalità dei cavalli partenti, è stabilita la seguente lista di priorità nei controlli identificativi:

**nel galoppo si rinvia al disciplinare del controllo sull'identità che prevede, nel galoppo, la visita identificativa di tutti i cavalli partenti.*

- Cavalli partecipanti a prove di qualifica e riquifica
- Cavalli debuttanti
- Cavalli debuttanti su piazza
- Cavalli che hanno vinto o si sono piazzati
- Qualsiasi altro cavallo che il Veterinario Responsabile ritenga opportuno identificare.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore da questi incaricato, può sottoporre a sua discrezione ogni cavallo partente alla visita pre-corsa. Per i principi ispiratori e le modalità esecutive della visita pre-corsa, si rimanda al disciplinare sul controllo del benessere del cavallo in ippodromo.

Il Veterinario Responsabile è tenuto ad intervenire in supporto al Veterinario di Servizio in caso d'incidenti in pista, relazionando l'accaduto all'Ente.

Il Veterinario Responsabile è tenuto a segnalare ai Commissari/Giuria ogni caso di maltrattamento dei cavalli presenti in ippodromo.

Il Veterinario Responsabile è tenuto, al termine della giornata di corse, a prendere in consegna i campioni prelevati ed ad inviarli al laboratorio, secondo modalità di volta in volta concordate con l'Ente.

VETERINARIO COADIUTORE

Il Veterinario Coadiutore, deve recarsi negli ippodromi per i quali è stato incaricato dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico deve darne tempestiva comunicazione al suo sostituto ed all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, dovrà darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Il Veterinario Coadiutore deve essere presente in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e in ogni caso dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Il Veterinario Coadiutore deve rapportarsi con il Veterinario Responsabile presente in ippodromo, riferendogli tutte le proprie considerazioni in merito alle mansioni svolte.

ISPETTORI ANTIDOPING

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite, devono recarsi negli ippodromi per i quali sono stati incaricati dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico devono darne tempestiva comunicazione scritta, via fax, all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, devono premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite devono essere presenti in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e comunque dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite devono compilare i verbali di prelievo, per quanto di loro competenza, e provvedono all'esecuzione d'alcune tappe del confezionamento, come prescritto nell'apposito disciplinare.

Gli stessi possono, su delega del Veterinario Responsabile, svolgere altri compiti (prelievo d'urina, assistenza durante le operazioni d'identificazione dei cavalli, ecc...).

ISPETTORI COADIUTORI

Gli Ispettori coadiutori devono recarsi negli ippodromi per i quali sono stati incaricati dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico devono darne tempestiva comunicazione scritta, via fax, all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, devono premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Gli Ispettori devono essere presenti in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e comunque dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Gli stessi devono svolgere i compiti assegnati dal Veterinario Responsabile.

DISCIPLINARE
RECINTI RISERVATI E
ZONE DI PRELIEVO

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

Il controllo dei recinti riservati deve essere curato responsabilmente dalle Società di Corse. E' fatto obbligo alle stesse di fornire il personale di sorveglianza che deve verificare sistematicamente che l'accesso sia consentito per ciascun cavallo solo all'allenatore, al guidatore ed all'artiere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La Società è tenuta a rilasciare detti tesserini, per le persone al loro allenamento o cura o consegnatari di ciascun cavallo partecipante alla corsa, al fine di rendere riconoscibili le persone autorizzate all'accesso ai recinti, che devono comunque essere munite di documento personale per l'identificazione, pena il divieto di accesso all'area riservata.

Definizione

Il recinto riservato è un'apposita area delimitata e recintata nel comprensorio dell'ippodromo, realizzata secondo le prescrizioni dell'Ente, di seguito elencate, nella quale vengono alloggiati, per una durata stabilita dall'Ente, i cavalli partecipanti a corse.

Al controllo dei recinti provvedono le Società di Corse che forniscono il personale di sorveglianza necessario, in ausilio al Veterinario Responsabile e a tutti gli incaricati dall'UNIRE, addetti al controllo disciplinare delle corse.

Caratteristiche delle aree riservate

L'area riservata dovrà:

- essere dotata di recinzione di un'altezza di circa 2,20 metri, al fine di scoraggiare qualsiasi introduzione non autorizzata di persone e materiali, al di fuori dell'ingresso opportunamente vigilato;
- essere dotata di un numero sufficiente di box o poste, completi di lettiera che dovrà essere rimossa alla fine di ogni evento, prevedendo anche la possibilità di fornire la scelta tra la lettiera di paglia e di trucioli; comprendere n. 5 box per i prelievi sui primi cinque arrivati;
- essere dotata di n.2 box adibiti a doccia, forniti di acqua calda in quantità sufficiente;
- avere una dotazione di materiali di scuderia (cavezze, lunghine, museruole, spugne, stecche ecc..)
- essere dotata di idoneo impianto di ripresa a circuito chiuso, atto a registrare tutti i movimenti all'interno del recinto e, in particolare, il movimento delle persone all'ingresso dei box. Le registrazioni dovranno essere conservate in luogo controllato, a cura e sotto la responsabilità delle segreterie delle Società di corse ed essere messe a disposizione dei soggetti indicati dall'Unire;

- essere controllata a cura della Società di Corse, con personale di sorveglianza munito dell'elenco con i nominativi dei Veterinari incaricati, degli addetti al controllo disciplinare delle corse e dei soggetti specificamente addetti all'allenamento ed alla cura del cavallo;
- essere dotata di sistemi di comunicazione telefonica (o tramite radio portatili), che assicurino la comunicazione in tempo reale tra il Veterinario Responsabile e l'Ispettore incaricato al recinto con la Giuria o i Commissari;
- essere dotata di un locale idoneo per i Veterinari e l'Ispettore;
- essere provvista di un unico varco di accesso per l'entrata e l'uscita, opportunamente presidiato a cura del personale della società di corse;
- essere provvista possibilmente di idonei servizi igienici.

Agli incaricati dell'Unire (Giurie, Commissari, Incaricati Tris, Ispettori) ed al Veterinario Responsabile, spetta il compito della verifica dei regolari adempimenti, per quanto di rispettiva competenza.

Salvo esplicita autorizzazione del Veterinario Responsabile, il box, con porta a doppio battente, deve presentare la parte superiore aperta o, comunque, tale da permettere la completa visibilità del suo interno.

Al momento dell'entrata nel recinto dei cavalli e delle persone addette al loro allenamento o cura o consegnatari, il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da questi delegato, con l'aiuto dell'Ispettore o Ispettori incaricato (i) controlla il contenuto dei bauli e di ogni altro contenitore presente nell'area anzidetta. In qualsiasi momento il Veterinario Responsabile e/o l'Ispettore possono controllare: i box, i bauli e qualsiasi altro materiale introdotto nei recinti.

Ai sensi dell'Art.2 del Regolamento sulle sostanze proibite, è vietato, senza la preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, pena l'esclusione dalla corsa, detenere o introdurre farmaci, prodotti o specialità farmaceutiche nonché qualsiasi mezzo di somministrazione di tali prodotti.

Non è consentita l'applicazione al cavallo di particolari fasciature diverse dalle fasce da riposo (ad esempio, fasce contenenti ghiaccio).

Qualora i cavalli siano accompagnati da tali farmaci o prodotti e/o mezzo di somministrazione degli stessi, tale materiale deve essere consegnato, prima dell'ingresso nell'Area riservata, al Veterinario Responsabile che ne garantisce la custodia negli appositi locali per le operazioni di prelievo e la riconsegna agli interessati al termine della giornata di corse.

Ciascun cavallo, nell'attesa dell'entrata in pista per la disputa della corsa, può lasciare il recinto solo per effettuare le "sgambature" al trotto o per essere condotto ai recinti dell'insellaggio al galoppo, previa l'autorizzazione del personale incaricato.

Il controllo dovrà interessare anche tali fasi e, pertanto, ciascun cavallo dovrà essere condotto di passo all'ingresso in pista e, comunque, rimanere sino a quel momento sotto la stretta vigilanza degli incaricati UNIRE e dei Veterinari preposti.

Per le corse TRIS vale lo specifico Regolamento approvato dall'UNIRE.

Durata dell'isolamento

La durata del periodo di isolamento viene stabilita per ogni tipologia di corsa con apposita circolare dell'Ente.

La durata massima dell'isolamento per qualsiasi tipo di corsa sia al trotto, sia al galoppo, non può comunque eccedere quanto prescritto per le corse TRIS, per cui è prevista la presenza dei cavalli partecipanti nell'area riservata 3 (tre) ore prima dell'ora di partenza prevista nel programma ufficiale per la prima corsa della giornata.

L'allenatore può richiedere alla Società di Corse di ospitare il cavallo in un box nella zona d'isolamento, anche nelle ore precedenti la corsa.

In caso d'assenso alla richiesta dell'allenatore e prima dell'introduzione del cavallo nel recinto d'isolamento, la Società di Corse provvede ad informare la Giuria o i Commissari ed il Veterinario Responsabile.

Per le corse TRIS vale lo specifico Regolamento approvato dall'UNIRE.

Corse per le quali è previsto l'isolamento dei cavalli nelle aree riservate

Le tipologie di corse per cui è previsto l'isolamento pre-corsa dei cavalli, sono stabilite con apposito provvedimento. Fino a nuove diverse disposizioni, restano in vigore quelle già emanate alla data di approvazione del presente disciplinare.

L'Ente può decidere, con apposita circolare, prima della chiusura delle iscrizioni, di far sottoporre ad isolamento pre-corsa i cavalli partenti in altre corse.

Persone che possono accedere ai recinti riservati

L'Ente, in determinate giornate, in particolare se programmata la corsa TRIS, può nominare, per potenziare i controlli, un ulteriore Ispettore incaricato di vigilare sullo svolgimento delle attività nel periodo d'isolamento e sull'autorizzazione delle persone all'ingresso del recinto.

Le persone autorizzate sono le seguenti:

- Ø Allenatore di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Guidatore di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Artiere di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Personale incaricato dall'Ente per i controlli (Veterinario, Ispettore, membri di Giuria, Commissari) o dipendente dell'Ente;
- Ø Maniscalco di servizio per ogni intervento richiesto.

L'Ispettore incaricato controlla il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società di corse.

Controlli

L'Ispettore incaricato dei controlli sull'accesso e lo svolgimento delle attività all'interno della zona d'isolamento, con l'ausilio del Personale di sorveglianza messo a disposizione dalla Società di Corse, redige il verbale attestante l'ora d'ingresso del cavallo nella zona d'isolamento pre-corsa e il nominativo delle persone che hanno in consegna il cavallo e che sono addette alla sua cura.

Nelle giornate di corsa TRIS, l'Ispettore aggiunto all'isolamento, se nominato, integra tale verbale non solo con gli orari d'ingresso dei cavalli e le persone autorizzate ad accedere nel recinto, ma anche con gli orari di uscita e di rientro per le "sgambature", eventuali note sulle caratteristiche del recinto d'isolamento, sulla collaborazione della Società di Corse ed ogni notizia utile e d'interesse per l'Ente, fermo restando l'obbligo immediato di segnalazione alle Giurie, ai commissari, al Veterinario responsabile, all'Ufficio TRIS (se trattasi d'isolamento per corsa TRIS), per episodi o comportamenti che richiedano il loro intervento tempestivo.

Tale verbale deve essere consegnato prima della fine delle corse alle Giurie-Commissari ed inviato in copia all'Ente..

I cavalli in isolamento possono essere sottoposti, oltre alla visita veterinaria identificativa e di verifica delle condizioni di salute (visita pre-corsa), anche a prelievi di campioni di sangue e/o urina o di altro tipo di materiale biologico o di elementi a contatto con qualunque parte del cavallo.

Detti prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, prima e/o dopo la corsa, senza alcun preavviso.

DISCIPLINARE
CONTROLLO BENESSERE CAVALLO
IN IPODROMO
(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

(Tutela del cavallo atleta)

Il cavallo è il principale protagonista delle corse e, come tale, deve essere tutelato anche nel rispetto dell'immagine delle manifestazioni ippiche.

Il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite stabilisce, all'art. 3, che il Veterinario Responsabile sovrintende alla tutela del benessere animale, in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate.

I Commissari e le Giurie devono richiedere il parere professionale del Veterinario Responsabile, il quale è tenuto a consegnarlo in forma scritta, per tutte le decisioni e provvedimenti riguardanti il benessere animale. Tale parere professionale è obbligatorio pur non essendo vincolante.

Art.1) Cavalli sottoposti a visita

Ogni cavallo dichiarato partente può essere sottoposto a visita, nel corso della giornata della corsa, dal Veterinario Responsabile che può incaricare per tale compito un Veterinario Coadiutore.

Art.2) Visita pre-corsa

La stessa è mirata all'accertamento dello stato di salute del cavallo dichiarato partente, al fine di identificare i soggetti affetti da patologie tali da mettere a rischio la salute presente e futura del cavallo e/o l'incolumità dei fantini - cavalieri - guidatori, in caso di partecipazione a corse.

Il Veterinario Responsabile, che può incaricare per tale compito il Veterinario Coadiutore, effettuerà la suddetta visita secondo scienza e coscienza con l'obiettivo di verificare che il cavallo sia:

- in buono stato di salute ed esente da sintomi riferibili a malattia in atto;
- esente da zoppia evidente e tale da alterare il suo utilizzo o da dimostrarne stato di sofferenza;
- esente da ferite, abrasioni, escoriazioni che rendano l'animale sofferente o che danneggino l'immagine delle corse;
- tutelato contro ogni possibile forma di maltrattamento.

Art.3) Visita in caso di ritiro per motivi sanitari

Tale visita è mirata a verificare l'effettivo stato di salute del cavallo in caso di ritiro richiesto dall'allenatore.

La visita è obbligatoria per ogni cavallo ritirato.

L'unica certificazione valida per le Giurie - Commissari è quella del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui delegato.

Art.4) Visita in caso di incidenti alle gabbie, cavalli scossi e corse richiamate a seguito d'incidenti

Tale visita è effettuata al fine di confermare l'idoneità a partecipare alla corsa, in caso di cavalli scossi, coinvolti in incidenti alle gabbie e nei casi in cui la corsa è ripetuta a seguito d'interruzione causata da incidenti.

In tutti questi casi, il nullaosta del Veterinario Responsabile deve essere acquisito dalla Giuria - Commissari prima che gli stessi permettano l'inizio della corsa.

Art.5) Maltrattamenti

Il personale addetto alla disciplina delle corse ed i Veterinari incaricati dall'Ente sono responsabili della tutela del benessere dei cavalli partecipanti alle corse e dell'immagine delle manifestazioni ippiche.

Gli stessi sono tenuti a verificare, per quanto di loro competenza, ogni caso di maltrattamento a cui assistano o di cui vengano a conoscenza. In tutti i casi, debbono darne immediata comunicazione scritta ai Commissari-Giurie per i provvedimenti del caso.

I seguenti comportamenti possono essere considerati forme di maltrattamento:

- cavallo che sia frustato o subisca altre forme di maltrattamento alle gabbie di partenza, dopo l'arrivo della corsa, sia in pista sia nelle scuderie, ferme restando le disposizioni Regolamentari che sanzionano l'uso eccessivo della frusta in corsa;
- la partecipazione ad una competizione di un cavallo in evidente stato di sofferenza;
- la partecipazione ad una competizione di una femmina in stato di gravidanza avanzato;
- l'impiego di finimenti atti a provocare inutili sofferenze ai cavalli;
- qualsiasi altra forma di maltrattamento;

Art.6) Incidenti in pista

Il Veterinario Responsabile, collabora con il Veterinario di Servizio, per tutte le operazioni di pronto soccorso nel caso di incidenti in pista.

Il Veterinario Responsabile, è tenuto ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul controllo delle sostanze proibite, a redigere una relazione dettagliata per ogni caso di incidente in pista che abbia comportato l'infortunio o il decesso di un cavallo.

Detta relazione dovrà essere inviata alla Giuria-Commissari ed all'Ente.

Art.7) Controllo del pronto soccorso veterinario

Il Veterinario Responsabile deve relazionare l'Ente circa il rispetto da parte delle Società di Corse, delle prescrizioni relative al pronto soccorso veterinario e alla gestione degli incidenti, dal punto di vista della salute dei cavalli partecipanti e dell'immagine pubblica delle competizioni ippiche.

Art.8) Controllo delle pratiche veterinarie proibite

Il Veterinario Responsabile è tenuto a verificare il rispetto delle circolari emanate dalle Aree tecniche in materia di pratiche veterinarie proibite (es. tracheostomia).

In caso di pratiche inconsuete non previste dalla normativa vigente, il Veterinario Responsabile è tenuto, oltre a valutarne l'impatto sul benessere del cavallo, a redigere una dettagliata relazione per la Giuria-Commissari e per l'Ente.

Il Veterinario Responsabile, nel caso in cui si trovi a dover sottoporre a prelievo d'urina un cavallo che, seppur vincitore, rientra al tondino visibilmente zoppo e sofferente, può, per motivi di benessere animale e d'immagine, sottoporre il cavallo a prelievo di sangue e segnalare al Veterinario di Servizio il caso per le misure da adottare.

DISCIPLINARE
CONTROLLO DI IDENTITÀ
DEI CAVALLI IN IPPODROMO

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

Il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, è addetto al controllo dell'identità dei cavalli durante la giornata di corse.

I documenti identificativi dei cavalli partecipanti alle corse devono essere depositati presso la Società di Corse:

- ü per le corse rette dall'Area Trotto almeno 1 ora prima dell'inizio della riunione.
- ü per le corse rette dall'Area Galoppo e dall'Area Sella almeno un'ora prima della corsa cui devono partecipare.

I passaporti e i moduli per il rilevamento dei dati segnaletici, devono essere compilati:

- ◆ con penna a sfera nera per le parti dello stesso colore del mantello e penna a sfera rossa per le parti bianche;
- ◆ in stampatello;
- ◆ con timbro, firma e data;

Le variazioni e/o le aggiunte ai dati segnaletici, devono essere riportate sul libretto, solo ed esclusivamente se sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'identità del cavallo.

CORSE AL TROTTO

Fermo restando l'obbligo stabilito dall'articolo 5 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, è consentita la partecipazione a corse a cavalli privi di documento identificativo per i quali sia stata preventivamente comunicata, dall'UNIRE alla Società di Corse, autorizzazione circostanziata e limitata al tempo indicato nella stessa.

In tali casi l'Ente fornirà ai veterinari incaricati gli elementi necessari per l'identificazione del cavallo momentaneamente sprovvisto di documento.

Per i cavalli nati prima del 1995, ai quali ancora non fosse stato rilasciato il passaporto, il Veterinario dovrà redigere il libretto identificativo secondo le disposizioni della circolare UNIRE Area Trotto n. 19/2002.

Il Veterinario deve procedere all'identificazione dei seguenti cavalli:

- § Qualifiche
- § Debuttanti
- § Cavalli provenienti da altra piazza (ippodromo diverso da quello in cui viene svolta l'attività abituale).
- § Cavalli partecipanti a G.P., TRIS
- § Cavalli sottoposti a prelievo per il controllo delle sostanze proibite
- § Qualunque cavallo che il Veterinario Responsabile ritenga di dover controllare.

1. Compila, se mancante, la parte grafica del passaporto sulla base dei dati riportati in parte descrittiva e del riscontro effettuato sul cavallo sottoposto a controllo;
2. Rileva il numero di microchip e lo confronta con quello riportato sul libretto segnaletico;
3. Se sono presenti aggiunte e/o variazioni, le riporta sul libretto stesso. In assenza di variazioni, deve riportare la dicitura "DATI CONFERMATI", appone inoltre data, firma, e timbro.
4. Compila, in caso di qualifica e di debutto, la pag. 18.
5. In caso di variazioni rilevanti dei dati segnaletici, effettua il prelievo per il DNA, ritira il passaporto, nel quale compila la pag. 13, comunica per iscritto alla Giuria di non riconoscere il cavallo e trasmette all'UNIRE Area Trotto il passaporto con la copia di tale comunicazione. La giuria adotta, quindi, i provvedimenti del caso.
6. In caso di variazioni poco rilevanti, che non compromettono il riconoscimento del cavallo, trasmette all'UNIRE Area Trotto la copia delle pagg. 6 e 7 del libretto in cui sono state annotate le variazioni.

Cavalli trottatori importati

Al momento dell'identificazione di un cavallo importato, il Veterinario Responsabile deve, se presente anche il microchip, confrontarlo con quello riportato sul documento identificativo.

Qualora il cavallo importato non sia già provvisto di microchip (riportato sul certificato di registrazione e sul certificato di esportazione definitiva), il veterinario incaricato presso l'ippodromo provvederà ad inserire il microchip e ad inviare a mezzo fax il relativo verbale all'ufficio importazione dell'Ente.

CORSE AL GALOPPO ED IN OSTACOLI

Tutti i cavalli partecipanti alle corse rette dall'Area Galoppo e dall'Area Sella, devono essere identificati prima della corsa.

Cavalli nati in Italia

E' cura dell'allenatore presentare il libretto segnaletico già compilato nella parte grafica, dove deve essere specificato se i dati sono confermati o meno, data della compilazione, firma e timbro del veterinario che lo ha redatto.

Nel caso siano presenti aggiunte e/o variazioni non approvate dall'Ente (vale a dire in assenza di timbro dell'U.N.I.R.E. Area Galoppo con data, firma e sigla in alto del Veterinario dell'Ente), in relazione all'entità delle variazioni, il cavallo può:

- ◆ essere ammesso a correre con riserva, la cui valutazione e decisione è quindi a discrezione del Veterinario Responsabile;
- ◆ essere escluso dalla corsa;

in entrambi i casi sopra citati, il Veterinario Responsabile deve informare i Commissari e provvedere ad inviare il libretto segnaletico all'Ente.

In presenza di un libretto segnaletico di un cavallo debuttante, non compilato nella parte grafica, sarà cura del Veterinario Responsabile redigerne la parte grafica sulla base di quanto riportato nella parte descrittiva, e dei dati segnaletici riscontrati sul cavallo stesso.

In caso di aggiunte e/o variazioni si rimanda a quanto sopra esposto.

Un controllo particolare deve essere curato dal Veterinario Responsabile in occasione delle corse riservate ai cavalli di due anni e tre anni, per quanto attiene la verifica dell'età del cavallo da effettuarsi attraverso l'esame della tavola dentaria.

Nel caso in cui sia riscontrata una mancata corrispondenza tra l'età dichiarata del cavallo e l'età deducibile dalla tavola dentaria, il Veterinario Responsabile deve redigere un certificato veterinario da inviare all'Area di competenza unitamente al libretto segnaletico del cavallo in questione.

Cavalli purosangue importati

I cavalli nati in Inghilterra e Irlanda ed esportati da tali paesi dal 1999 sono muniti di microchip, il codice a barre è riportato nella pagina relativa al grafico del cavallo.

Al momento dell'identificazione di un cavallo importato, il Veterinario Responsabile deve, se presente anche il microchip, confrontarlo con quello riportato sul libretto segnaletico, **unitamente comunque al controllo dei dati segnaletici.**

In caso di aggiunte e/o variazioni, il Veterinario Responsabile dovrà redigere un modello 2014 riportando tutti i dati segnaletici del cavallo, il numero di microchip se presente, data, firma e timbro.

Per l'ammissione alla corsa valgono i principi esposti per i cavalli italiani.

In questo caso i Commissari, in seguito alla comunicazione del Veterinario Responsabile, provvedono ad inoltrare immediatamente all'Ente il libretto segnaletico unitamente al modello 2014.

I libretti segnaletici emessi da Autorità estere paritetiche all'U.N.I.R.E., sono già compilati nella parte grafica e non possono essere assolutamente modificati in nessun modo, né possono essere apposti timbri o sigle a conferma dell'avvenuto controllo veterinario.

Per passaporti emessi in lingua diversa da quella francese o inglese la presenza del timbro comprovante l'avvenuta registrazione all'Ente, conferma anche la corrispondenza dei dati segnaletici riportati in parte grafica.

Nel caso di importazione temporanea per un periodo inferiore ad un mese, il Veterinario Responsabile deve provvedere all'identificazione del cavallo sulla base del libretto segnaletico e del certificato Veterinario attestante i dati segnaletici rilevati al momento dell'importazione.

Tali dati devono essere riportati sull'apposito modulo da inoltrare all'Ente unitamente agli altri adempimenti fissati dall'articolo 106 del Regolamento Corse.

Nel caso in cui tale certificato Veterinario non sia stato depositato, esso dovrà essere redatto sull'apposito modulo 2014 a cura del Veterinario Responsabile.

Ulteriori controlli sui libretti segnaletici nel settore Galoppo

A seguito della soppressione della figura dell'Ispettore al controllo dei libretti segnaletici, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulle sostanze proibite, il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore da esso delegato, anche tramite la figura dell'Ispettore Coadiutore, deve provvedere a:

1. verificare, per i cavalli debuttanti l'attestazione dell'addestramento alla partenza con le macchine a stalli, riportato nell'apposita pagina del libretto segnaletico (per i cavalli stranieri che vengono a debuttare in Italia, tale timbro è sostituito da una certificazione allegata al passaporto);
2. apporre sui passaporti, per i cavalli debuttanti, il visto dell'avvenuta identificazione con apposito timbro, nella pagina relativa ai controlli delle autorità ippiche e sottoporre ai commissari, per i cavalli

che abbiano debuttato nella giornata, il libretto segnaletico ai fini dell'apposizione dell'attestazione da parte degli stessi dell'avvenuto debutto.

3. verificare, in caso di cavalli importati per un periodo inferiore ad un mese, la validità del visto d'esportazione, segnalando ai Commissari eventuali scadenze, ai fini dei previsti provvedimenti d'esclusione o degli altri provvedimenti stabiliti dall'art.106 del Regolamento delle Corse.

Effettuato il controllo di identità del cavallo importato, il Veterinario deve procedere all'apposizione del visto dell'avvenuta identificazione nella pagina relativa ai controlli delle autorità ippiche, attestante in tal modo, ogni volta, la presenza del cavallo nell'ippodromo italiano nella giornata di corse.

Tale timbro deve essere apposto contestualmente all'identificazione ogni qualvolta, nell'ambito dei trenta giorni, il cavallo partecipa a corse in Italia.

In ogni caso, in occasione della prima corsa, la segreteria della Società di Corse deve trasmettere all'Area competente la fotocopia del libretto segnaletico in tutte le sue parti unitamente al modello 2014.

Per le corse successive, effettuate in Italia nell'ambito della validità del visto dei 30 giorni, deve essere inviata solo la pagina relativa all'identificazione del cavallo e attestante la presenza dello stesso nella medesima data nell'ippodromo italiano.

4. verificare, nel caso di cavalli importati in via definitiva, la presenza dell'avvenuta registrazione in Italia del soggetto, rilevata dalla presenza dell'apposito timbro ovale apposto dagli Uffici dell'Area Galoppo, fermo restando tutte le disposizioni contenute nell'art.106 e 123 del Regolamento delle Corse cui si rinvia;

5. verificare, nel caso dei cavalli partecipanti a corse ad ostacoli, la documentazione attestante l'avvenuta prova di qualifica.

Cavalli privi di passaporto

Per l'Area Galoppo, un cavallo è **ammesso a correre senza passaporto solo nei seguenti casi:**

1. cavalli di tre anni e oltre che abbiano già debuttato, il cui allenatore abbia presentato ai Commissari copia della documentazione inviata all'Ente per il rilascio del duplicato;
2. cavalli muniti d'autorizzazione a correre rilasciata dall'Ente tramite fax inviato direttamente alla Società di Corse o tramite documento sostitutivo.

Non possono essere ammessi a correre cavalli il cui documento risulta essere una fotocopia del passaporto, anche se recante la dicitura "copia conforme all'originale" apposta da una Società di Corse.

DISCIPLINARE
PROCEDURE DI PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI
(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 109 in data 27.10.2003)

Procedure di prelievo e confezionamento
deicampioni di urina

1. Il responsabile del cavallo sceglie, sotto il controllo del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui incaricato, una confezione sigillata.
2. Dopo l'apertura, il Veterinario compila e firma la contromarca riportante il numero presente sui flaconi e contenuta nella confezione; il Veterinario consegna tale contromarca al responsabile del cavallo.
3. In presenza del responsabile del cavallo, il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, preleva l'urina con l'apposito raccoglitore.
4. Il Veterinario chiude i flaconi contenenti l'urina e li sigilla.
5. Sul flacone, destinato alla prima analisi, il Veterinario appone l'etichetta compilata con sesso ed età del cavallo.
6. Sul flacone destinato alla seconda analisi, il Veterinario appone l'etichetta compilata con ippodromo, data e nome del cavallo; i presenti a questa operazione hanno facoltà di firmare il sigillo apposto su tale flacone.
7. I flaconi vengono portati all'Ispettore Antidoping, che aggiunge la propria firma alla contromarca di cui al punto 2.
8. L'Ispettore Antidoping compila i verbali appositi e li sottopone alla firma delle persone riportate nei medesimi.
9. Le procedure dal punto 1 al punto 8 sono svolte alla presenza degli interessati, mentre le procedure dei punti seguenti sono effettuate in presenza del solo Ispettore Antidoping.
10. L'Ispettore Antidoping appone sui flaconi la sigla contenuta nella confezione sigillata e la stessa viene posta nell'apposito spazio dei verbali.

11. L'Ispettore toglie dal flacone destinato alla prima analisi l'etichetta numerata già presente e la incolla sul verbale, nello spazio relativo al n° del flacone, e trascrive lo stesso numero sull'altra copia del verbale.
12. L'Ispettore pone i flaconi all'interno dei rispettivi contenitori, contraddistinti da "A" per la prima analisi e da "B" per la seconda analisi.
13. L'Ispettore appone sui verbali le etichette predisposte, contenute nella confezione scelta all'inizio dell'operazione e riportanti i codici dei sigilli utilizzati per la chiusura delle borse.
14. Pone la 3° etichetta con il medesimo numero espresso in codice a barre all'esterno della borsa corrispondente.
15. Inserisce la copia del verbale contenente l'etichetta originale, di cui al punto 11, nella borsa B contenente il flacone di seconda analisi.
16. Chiude le borse con 2 sigilli riportanti codici differenti, contenuti nella confezione scelta, avendo cura di abbinare in maniera corretta sigilli e codici di cui ai punti 13 e 14.
17. L'Ispettore Antidoping pone l'altra copia del verbale nell'apposita busta, che viene chiusa e sigillata.
18. Pone sulla busta, debitamente compilata, la 5° sigla disponibile nella confezione sigillata.
19. Inserisce le singole buste in un'unica busta, sulla quale sono indicati la data e l'ippodromo, e la invia all'UNIRE.
20. L'Ispettore Antidoping consegna le borse al Veterinario Responsabile; gli stessi firmano congiuntamente gli appositi verbali consuntivi.
21. Il Veterinario Responsabile pone le borse contenenti i prelievi nelle sacche isotermitiche da trasporto, avendo cura di chiuderle con i sigilli di sicurezza che ha in dotazione.
22. Tale numero di sigillo deve essere apposto sulla copia del verbale consuntivo, che deve essere inviato immediatamente con le modalità ed ai recapiti indicati dall'UNIRE.

Procedure di prelievo e confezionamento
dei campioni di sangue

1. Il responsabile del cavallo sceglie, sotto il controllo del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui incaricato, una confezione sigillata.
2. Dopo l'apertura, il Veterinario firma e compila la contromarca riportante il numero presente sui flaconi e contenuta nella confezione; il Veterinario consegna tale contromarca al responsabile del cavallo.
3. In presenza del responsabile del cavallo, il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, preleva il sangue con il materiale che ha in dotazione (camicie, aghi) e le provette contenute nella confezione.
4. Il Veterinario pone 2 provette in ogni flacone e li sigilla.
5. Sul flacone, destinato alla prima analisi, il Veterinario Responsabile appone l'etichetta compilata con sesso ed età del cavallo.
6. Sul flacone destinato alla seconda analisi, il Veterinario Responsabile appone l'etichetta compilata con ippodromo, data e nome del cavallo; i presenti a questa operazione hanno facoltà di firmare il sigillo apposto su tale flacone.
7. I flaconi vengono portati all'Ispettore Antidoping, che aggiunge la propria firma alla contromarca di cui al punto 2.
8. L'Ispettore Antidoping compila i verbali apposti e li sottopone alla firma delle persone riportate nei medesimi.
9. Le procedure dal punto 1 al punto 8 sono svolte alla presenza degli interessati, mentre le procedure dei punti seguenti sono effettuate in presenza del solo Ispettore Antidoping.
10. L'Ispettore Antidoping appone sui flaconi la sigla contenuta nella confezione sigillata e la stessa viene posta nell'apposito spazio dei verbali.
11. L'Ispettore toglie dal flacone destinato alla prima analisi l'etichetta numerata già presente e la incolla sul verbale, nello spazio relativo al n° del flacone, e trascrive lo stesso numero sull'altra copia del verbale.

12. L'Ispettore pone i flaconi all'interno dei rispettivi contenitori, contraddistinti da "A" per la prima analisi e da "B" per la seconda analisi.
13. L'Ispettore appone sui verbali le etichette predisposte, contenute nella confezione scelta all'inizio dell'operazione e riportanti i codici dei sigilli utilizzati per la chiusura delle borse.
14. Pone la 3° etichetta con il medesimo numero espresso in codice a barre all'esterno della borsa corrispondente.
15. Inserisce la copia del verbale contenente l'etichetta originale, di cui al punto 11, nella borsa B contenente il flacone di seconda analisi.
16. Chiude le borse con 2 sigilli riportanti codici differenti, contenuti nella confezione scelta, avendo cura di abbinare in maniera corretta sigilli e codici di cui ai punti 13 e 14.
17. L'Ispettore Antidoping pone l'altra copia del verbale nell'apposita busta, che viene chiusa e sigillata.
18. Pone sulla busta, debitamente compilata, la 5° sigla disponibile nella confezione sigillata.
19. Inserisce le singole buste in un'unica busta, sulla quale sono indicati la data e l'ippodromo, e la invia all'UNIRE.
20. L'Ispettore Antidoping consegna le borse al Veterinario Responsabile; gli stessi firmano congiuntamente gli appositi verbali consuntivi.
21. Il Veterinario Responsabile pone le borse contenenti i prelievi nelle sacche isotermitiche da trasporto, avendo cura di chiuderle con i sigilli di sicurezza che ha in dotazione.
22. Tale numero di sigillo deve essere apposto sulla copia del verbale consuntivo, che deve essere inviato immediatamente con le modalità ed ai recapiti indicati dall'UNIRE.

DISCIPLINARE

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI

(Allegato alla Deliberazione C.G. n.36 del 4.4.2003)

INTRODUZIONE

E' obbligatoria la vaccinazione, secondo lo schema indicato di seguito, nei confronti dell'influenza equina (Orthomyxovirus) per i cavalli introdotti negli ippodromi riconosciuti dall'UNIRE e per icavallidichiarati partenti in tali ippodromi.

Gli intervalli tra un intervento vaccinale e l'altro sono intervalli massimi, oltre i quali il cavallo è il escluso dalla partecipazione alla corsa.

La vaccinazione antinfluenzale deve essere effettuata da un veterinario che certifica sul libretto segnaletico la somministrazione del vaccino, con timbro, firma, fustella del vaccino, data e luogo dell'intervento.

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI RICHIESTE (Intervalli minimi e massimi)

Per poter entrare negli ippodromi riconosciuti dall'UNIRE, partecipare a CORSE, ogni cavallo deve essere accompagnato da passaporto sul quale è riportata l'attestazione dell'avvenuta somministrazione delle seguenti iniezioni vaccinali:

- ü 1° vaccinazione;
- ü 2° vaccinazione dopo **21- 92 giorni** (1 – 3 mesi) dalla 1° vaccinazione;
- ü 3° vaccinazione dopo **150 – 215 giorni** (5 – 7 mesi) dalla 2° vaccinazione;
- ü ogni successivo richiamo con intervallo massimo di 12 mesi dal precedente intervento vaccinale.

Tali disposizioni si applicano anche ai cavalli importati in via temporanea, tenendo conto degli interventi vaccinali ricevute dagli stessi all'estero e riportate puntualmente nei passaporti.

Un cavallo, per poter partecipare a corse, deve aver ricevuto almeno **i primi 3 interventi vaccinali antinfluenzali**.

Qualora gli intervalli tra le somministrazioni vaccinali non siano regolari, cioè superiori ai tempi minimi richiesti, il cavallo non è ammesso alla partecipazione a corse e deve essere sottoposto ad un nuovo programma vaccinale che non tenga in considerazione le precedenti vaccinazioni.

Un cavallo non è ammesso a correre se ha ricevuto una vaccinazione nei 7 giorni precedenti la corsa.

Sono, altresì, esclusi dalle corse i cavalli la cui documentazione vaccinale non è regolare (ad esempio vaccini scaduti nel momento dell'intervento vaccinale, fustelle alterate, irregolarità formali, ecc..).

La normativa sopra riportata entra in vigore per i cavalli nati a partire dal 2001 e quindi dai debutti nel 2003.

RACCOMANDAZIONI

L'unica vaccinazione obbligatoriamente richiesta dal Regolamento delle corse è quella antinfluenzale, pur tuttavia si raccomanda di valutare insieme al veterinario di fiducia l'opportunità di vaccinare anche nei confronti di altre malattie, come ad esempio la rinopolmonite (Herpesvirus), in particolare nei giovani cavalli.

Le vaccinazioni devono essere effettuate sotto stretto controllo del veterinario, tenendo conto della situazione sanitaria del cavallo, della situazione epidemiologica della scuderia, della movimentazione dei cavalli.

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità in particolari condizioni epidemiologiche, di effettuare richiami vaccinali entro termini più brevi non richiesti dal Regolamento.

Infine si consiglia fortemente di verificare periodicamente, attraverso esami sierologici, il livello di anticorpi circolanti, al fine di valutare l'efficacia del piano vaccinale.

DISCIPLINARE

NUMERO MINIMO DI PRELIEVI OBBLIGATORI

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 109 del 27.10.2003)

Salvo ulteriori controlli disposti a norma dell'articolo 6, dal Veterinario Responsabile o dalla Giuria o dai Commissari, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni riguardanti il numero minimo dei prelievi da effettuare.

1. PRELIEVI POST - CORSA

§ 5 PRELIEVI PER CORSA (i primi 5 classificati) nei seguenti tipi di corse:
CORSE TRIS
GRANDI PREMI (cd Corse di Gruppo per galoppo)

- 3 PRELIEVI PER CORSA (i primi tre classificati):
Galoppo LISTED
HANDICAP LIMITATI, HANDICAP PRINCIPALI
- 1 PRELIEVO in tutte le altre corse, normalmente al primo classificato, fatte salve diverse indicazioni del Veterinario Responsabile o della Giuria o dei Commissari.

2. PRELIEVI PRE – CORSA

- ALMENO 6 PRELIEVI

Nelle giornate in cui sono programmate corse con l'obbligo del recinto d'isolamento, il Veterinario Responsabile garantisce l'effettuazione di tale numero minimo di prelievi, su cavalli partenti in una o più corse anche non soggette ad isolamento.

- ALMENO 2 PRELIEVI

Nelle giornate in cui non sono previste zone d'isolamento, il Veterinario Responsabile garantisce l'effettuazione di tale numero minimo di prelievi.